



CONTRIBUTO REGIONALE “TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO-FORMATIVO

CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2007-2008

- 1) Il contributo può essere concesso alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia:
 - che iscrivano i figli minori od i minori sui quali esercitano la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile (va presentata una domanda per ogni iscritto),
 - che si iscrivano, se maggiorenni,nelle seguenti Istituzioni del II° ciclo del sistema di istruzione e formazione:
 - a) scuole statali;
 - b) scuole paritarie (private e degli enti locali);
 - c) scuole legalmente riconosciute e parificate;
 - d) istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19.6.2003;qualora l'alunno abbia la residenza nella Regione Veneto e frequenti effettivamente le suddette istituzioni nell'anno scolastico-formativo 2007-2008.
- 2) Il contributo può essere concesso per le spese sostenute per trasporto pubblico necessario per raggiungere l'istituzione scolastica o formativa (sono escluse le spese per l'uso di mezzi privati di trasporto), riguardanti l'anno scolastico-formativo 2007-2008.
- 3) Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.
Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per cinque anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.
Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il non accoglimento della domanda o la decadenza dal contributo.
- 4) Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. inferiore o eguale ad Euro 17.721,56.
- 5) Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 109/1998 e dal D.P.C.M. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e l'I.S.E.E. (relativo ai redditi dell'anno 2006, dichiarati nell'anno 2007) è calcolato ai sensi della succitata normativa.
- 6) Il contributo è concesso a ciascun richiedente in proporzione alle risorse disponibili.
- 7) In ogni caso, il contributo non può superare la spesa sostenuta e documentata.
Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

- 8) La domanda deve essere:
- compilata seguendo tutte le Istruzioni allegate al Modulo di Domanda;
 - compilata sul Modulo di Domanda originale a colori predisposto per la lettura ottica, ritirabile presso le Istituzioni scolastiche o formative, gli Uffici regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ed i Comuni, o scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione;
 - sottoscritta dal richiedente (genitore dell'alunno o da chi ne esercita la patria potestà, ovvero alunno medesimo, se maggiorenne);
 - sottoscritta dall'Istituzione scolastica o formativa, nella parte della domanda ad essa riservata;
 - accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - spedita con raccomandata (anche semplice) entro il termine perentorio del **31.10.2007**, al seguente indirizzo:
Presidente della Regione del Veneto
c/o INFORM s.r.l. Società Informatica
Via Savelli, 56
35129 Padova.
(al fine del rispetto del termine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).
- 9) Nella domanda il richiedente dichiara tutti i dati prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.
- 10) Sono cause di:
- a) inammissibilità della domanda:
- la compilazione della domanda su un supporto cartaceo diverso dal Modulo di Domanda originale a colori predisposto per la lettura ottica, ritirabile presso le Istituzioni scolastiche o formative, gli Uffici regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ed i Comuni, oppure scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione;
 - la carenza di copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - la spedizione della domanda oltre il termine perentorio del **31.10.2007**;
- b) irricevibilità della domanda:
- la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente, o la non desumibilità degli stessi dalla domanda;
 - la carenza di dichiarazione del cognome e nome dell'alunno/a, o la non desumibilità degli stessi dalla domanda;
 - la carenza di dichiarazione della residenza dell'alunno/a;
 - la carenza di dichiarazione che l'I.S.E.E del richiedente e del suo nucleo familiare è inferiore od uguale ad € 17.721,56;
 - la carenza di dichiarazione della spesa;
 - la carenza di sottoscrizione del richiedente;
 - la carenza di sottoscrizione (timbro dell'Istituzione e firma del Rappresentante) da parte dell'Istituzione scolastica o formativa frequentata dall'alunno;
- c) non ammissione al contributo:
- la residenza dell'alunno/a fuori dalla Regione Veneto;
 - la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli previsti nel precedente articolo 1);
 - il non sostenimento della spesa o la spesa di tipo non ammissibile, ai sensi del precedente articolo 2).

- 11) In caso di variazione del conto corrente o delle sue coordinate, o della residenza, il beneficiario dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione. Se la comunicazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione verrà effettuata al termine di tutte quelle regolari. Se la comunicazione non viene effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino al compimento della prescrizione.
- 12) Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, la Regione può chiedergli, entro cinque anni dalla concessione del contributo, la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
- certificato del calcolo dell'I.S.E.E.;
 - cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
 - documentazione della spesa sostenuta.
- Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto.